



Comune di  
**Bellaria  
Igea Marina**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

# INDICE GENERALE

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Criteri da seguire per il trasferimento e/o l'individuazione di nuove aree mercatali e fieristiche
- Art. 4 – Esercizio dell'attività
- Art. 5 – Norme in materia di esercizio dell'attività di vendita del commercio su aree pubbliche sul territorio
- Art. 6 – Gestione mercati e fiere
- Art. 7 – Circolazione nelle aree di mercato e fiere
- Art. 8 – Determinazione degli orari
- Art. 9 – Festività
- Art. 10 – Applicazioni disposizioni di carattere igienico – sanitario
- Art. 11 – Gruppo di lavoro mercati e fiere
- Art. 12 – Scambio consensuale di posteggio
- Art. 13 – Ampliamento di posteggio
- Art. 14 – Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 15 – Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento
- Art. 16 – Modalità di assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi a seguito di scadenza della concessione
- Art. 17 - Assegnazione di posteggi in concessione pluriennale resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere
- Art. 18 – Mercati e fiere a merceologia esclusiva

## **Capo II PRODUTTORI AGRICOLI**

- Art. 19 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 20 – Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale
- Art. 21 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi
- Art. 22 – Mercati/fiere a merceologia esclusiva

## **Capo III DISCIPLINA PECULIARE DEI MERCATI**

- Art. 23 – Gestione dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 24 – Gestione delle assenze
- Art. 25 - Gestione delle presenze

## **Capo IV DISCIPLINA PECULIARE DELLE FIERE**

- Art. 26 – Assegnazione con concessione temporanea dei posteggi liberi
- Art. 27 - Assegnazione temporanea dei posteggi liberi nelle fiere
- Art. 28 – Fiere straordinarie
- Art. 29 – Presenze ed assenze alle fiere ed alle fiere straordinarie
- Art. 30 – Revoca della concessione pluriennale
- Art. 31 – Ambito di applicazione

## **Capo V EVENTI E MANIFESTAZIONI**

- Art. 32 – Autorizzazione per la vendita durante le manifestazioni

## **Capo VI**

### **DEMANIO MARITTIMO**

- Art. 33 – Esercizio dell'attività
- Art. 34 – Nulla osta autorizzabili
- Art. 35 – Modalità di rilascio dei nulla osta
- Art. 36 – Norme finali

## **Capo VII**

### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 37 – Esercizio dell'attività
- Art. 38 – Limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 39 – Norme finali

## **Capo VIII**

### **POSTEGGI ISOLATI**

- Art. 40 – Esercizio dell'attività

## **Capo IX**

### **COMMERCIO ALL'INGROSSO SU AREE PUBBLICHE**

- Art. 41 – Esercizio dell'attività

## **Capo X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 42 – Cura e decoro nell'attività
- Art. 43 – Diffida amministrativa
- Art. 44 – Sanzioni
- Art. 45 – Revoca
- Art. 46 – Documento Unico di Regolarità Contributiva
- Art. 47 – Entrata in vigore

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella città di Bellaria Igea Marina per quanto non già previsto dalla Legge Regionale e dagli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Emilia Romagna.

### Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) **per autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio:** titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio;
  - c) **per autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante:** titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - d) **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - e) **per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - f) **per posteggio isolato:** il posteggio previsto con delibera di Consiglio Comunale situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che non ricade in area mercatale;
  - g) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - h) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
  - i) **per mercato ordinario:** quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
  - j) **per mercato a merceologia esclusiva:** quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
  - k) **per mercati straordinari:** i mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal mercato ordinario;
  - l) **per mercatino degli hobbisti:** i mercati, fiere, o porzioni degli stessi su aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, ai quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in possesso del relativo tesserino identificativo;
  - m) **per fiere straordinarie:** le fiere che non ripetono per più di due volte con le stesse modalità, in tale occasione il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera;
  - n) **per graduatoria concessionari di posteggio:** la graduatoria stilata e successivamente approvata con determina del Dirigente competente, per ogni mercato istituito con apposita delibera di Consiglio Comunale, in base ai criteri dettati dalla norma vigente in materia;

- o) **per presenza giornata di mercato:** il numero delle volte in cui l'operatore titolare di posteggio ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo di tempo stabilito;
- p) **per spunta o sorteggio:** assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o non occupati dal titolare della concessione nel mercato o fiera all'inizio dell'orario di vendita;
- q) **per presenza in mercato o fiera:** partecipazione all'assegnazione dei posteggi liberi prescindendo dalla materiale partecipazione al mercato o fiera in caso di esaurita assegnazione dei posteggi vacanti. L'operatore, che risultato temporaneamente assegnatario di posteggio, rifiuti il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente e pertanto non verrà calcolata la giornata nell'aggiornamento della graduatoria delle presenze. Per il riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione all'intera manifestazione;
- r) **per produttore agricolo:** singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e da altre normative a livello nazionale;
- s) per **hobbista:** tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini, fiere o porzioni delle stesse aperti alla loro partecipazione;
- t) **per operatore dell'ingegno creativo:** colui che vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle provenienti dalla propria creatività e/o abilità manuale, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa realizzate anche mediante supporto informatico;
- u) **per miglioria:** avviso procedurale con il quale si consente ai concessionari di posteggio di trasferirsi all'interno dello stesso mercato, in un posteggio libero, ritenuto dall'operatore migliore di quello posseduto;
- v) **per scambio di posteggio:** la possibilità tra due operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato o della stessa fiera di scambiarsi il relativo posteggio nel rispetto del settore merceologico di cui all'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- w) **per D.U.R.C.:** il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- x) **per regolarità contributiva:** il certificato che attesta la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS;
- y) **per S.C.I.A.:** (acronimo di segnalazione di inizio attività) è lo strumento di semplificazione e liberalizzazione di attività di impresa. Prevista all'interno della Legge 07/08/1990, n. 241 (art. 19) attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono iniziare immediatamente l'attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine;
- z) **per comunicazione:** regime amministrativo previsto all'interno della normativa (D. lgs. 222/2016), attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici, volto alla semplificazione e liberalizzazione delle attività di impresa. Consente l'avvio immediato dell'attività e non comporta una risposta da parte del SUAP;
- aa) **per Linee Guida in materia di igiene degli alimenti bevande requisiti strutturali delle attività:** il protocollo sottoscritto tra l'Ente di Bellaria Igea Marina, le Associazioni di Categoria e l'Azienda Unità Sanitaria Locale in materia igienico – sanitaria per dare attuazione ai principi di adeguatezza dei requisiti e di responsabilizzazione degli Operatori del Settore Alimentare (OSA);
- bb) **per Manifestazioni di prodotti tipici e/o vintage:** eventi che attraverso l'organizzazione di un unico soggetto offrono un'ampia gamma di prodotti provenienti anche da paesi comunitari ed extracomunitari ricompresi nel settore dell'agroalimentare, dell'artigianato e del vintage;
- cc) per **concessione di occupazione suolo pubblico:** provvedimento amministrativo riguardante l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- dd) **per Sportello Unico Attività Produttive:** è il servizio costituito all'interno dell'Ente di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'avvio e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione degli impianti produttivi;
- ee) **per portale telematico:** piattaforma digitale per rendere più efficiente l'interazione digitale tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese;

- ff) **merchandising o gadget:** attività promozionale di un punto vendita o di un artista, avente come obiettivo l'incremento diretto o indiretto degli acquisti da parte dei consumatori nel punto stesso;
- gg) **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio. Tali veicoli devono rispettare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;
- hh) **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale; tale tipologia di postazione è soggetta al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;
- ii) **banco mobile:** insieme di attrezzature di esposizione, facilmente smontabile e allontanabile nelle dimensioni massime ml. 3,50 x ml. 2,20.

### **Art. 3 – Criteri da seguire per il trasferimento e/o l'individuazione di nuove aree mercatali e fieristiche**

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, individua le aree e definisce il numero dei posteggi, ai sensi della vigente normativa, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto:
  - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
  - b) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
  - c) delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
  - d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - e) della densità della rete distributiva esistente in rapporto alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
  - f) dei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondata sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche .
2. Il progetto di trasferimento di sede e/o la dislocazione di una nuova area mercatale/fieristica può pervenire da parte di un'organizzazione o associazione regolarmente costituita che opera sul territorio almeno 120 giorni prima dell'evento.
3. La fiera o mercato dovranno essere regolamentate con apposita deliberazione comunale.
4. L'assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale verrà effettuata in base a quanto disposto dalla normativa vigente;
5. L'assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale nei mercati – fiere o posteggi isolati possono essere legati anche alla presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica;
6. Nel caso di istituzione di un nuovo mercato è facoltà del Comune dare la priorità nell'assegnazione dei posteggi a coloro che non hanno concessioni di posteggio in altri mercati del Comune di Bellaria Igea Marina.
7. Entro il 31/12 di ogni anno sarà predisposto, qualora vi siano cambiamenti, l'elenco dei mercati e delle fiere ordinarie per l'anno successivo con le relative modifiche ai regolamenti.
8. Sono fatte salve le aree mercatali e fieristiche preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 4 – Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico se l'area mercatale ha un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa;
3. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di tre concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico se l'area mercatale ha un numero complessivo superiore a cento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa;
4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata con riferimento a due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
5. Il provvedimento o lo strumento giuridico abilitante all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari autorizza anche la somministrazione dei medesimi qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita nota sul titolo autorizzatorio;
6. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie vigenti in materia nonché al rispetto delle **Linee Guida in materia di igiene degli alimenti bevande requisiti strutturali delle attività approvate dall'Ente**;
7. Il provvedimento o lo strumento giuridico abilitante all'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche con posteggio riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno; mentre nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività;
8. In caso di subentro e re intestazione con o senza posteggio la volturazione avviene attraverso l'istituto della comunicazione da effettuarsi attraverso il **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente;
9. La concessione di posteggio non può essere ceduta o trasferita a nessun titolo se non con l'azienda commerciale nel rispetto della normativa vigente;
10. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire il provvedimento o lo strumento giuridico abilitante all'esercizio dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1;
11. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore verrà assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto ed ogni altra disposizione di legge;
13. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale ed ad altro vigente tributo sui rifiuti nelle misure e nei termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari nei modi e tempi stabiliti dal vigente regolamento comunale in materia. In caso di subentro nel posteggio del mercato o della fiera colui dovrà adempiere al pagamento l'operatore del commercio su aree pubbliche intestatario alla scadenza del canone e/o del tributo.
14. La concessione di posteggio rilasciata oppure dichiarata all'interno dei provvedimenti è sospesa nei casi di accertato mancato versamento di quanto dovuto per le entrate tributarie e non tributarie comunali fino a regolarizzazione della posizione. Durante il periodo di sospensione l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti;
15. Nelle aree demaniali marittime, l'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento è soggetto a nulla osta da parte del competente ufficio che, altresì stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette, così come stabilito dal Capo VI del presente Regolamento;
16. Non rileva quale superficie di vendita, l'area pubblica occupata per finalità espositive dagli esercizi di vicinato in sede fissa, autorizzati dall'amministrazione comunale a seguito di idoneo progetto e nell'ambito del regolamento di valorizzazione commerciale e promozione della tutela e del decoro dei Centri Commerciali Naturali;
17. Ogni attività può attivare la possibilità di attuare strategie per ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale nei modi previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 5 – Norme in materia di esercizio dell'attività di vendita del commercio su aree pubbliche sul territorio**

1. Il Dirigente competente, a seguito di apposita delibera di consiglio comunale in cui si individuano le aree per il commercio su aree pubbliche, determina gli orari di carico, scarico ed allestimento,

- compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco, delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita nonché la dislocazione e la numerazione dei relativi posteggi;
2. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni fatto salvo quanto preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento;
  3. Il Dirigente competente, con apposita determina, può autorizzare i concessionari di posteggio ad occupare temporaneamente una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
  4. E' obbligatoria la permanenza dei venditori per tutta la durata della giornata di mercato o della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti salvo comprovate ragioni di malattia;
  5. L'operatore concessionario di posteggio del settore merceologico NON ALIMENTARE è obbligato a mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato ed il proprio banco. ~~inoltre~~ Alla fine della giornata di vendita dovrà provvedere a lasciare il posteggio libero da ingombri, dovrà raccogliere i rifiuti prodotti e riporli, suddivisi nelle varie tipologie (legno, plastica, carta, cartone e polistirolo), in ~~due~~ sacchi differenziandoli secondo le indicazioni del gestore, lasciandoli all'interno del posteggio senza creare ostacolo alla viabilità oppure inserendoli negli appositi contenitori ove presenti, salvo quanto previsto diversamente dalla normativa vigente in materia;
  6. L'operatore concessionario di posteggio del settore merceologico ALIMENTARE è obbligato a mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato ed il proprio banco. Alla fine della giornata di vendita dovrà posizionare gli imballaggi suddivisi nelle varie tipologie (rifiuti organici, legno, plastica, carta, cartone e polistirolo), accatastati in modo ordinato all'interno del posteggio in modo tale da non creare ostacolo alla viabilità e differenziandoli secondo le indicazioni del gestore;
  7. L'operatore titolare di posteggio dovrà tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi la clientela, altri operatori e i preposti alla gestione dei servizi mercatali e durante l'orario di allestimento e smontaggio dei banchi;
  8. L'operatore, durante l'orario di vendita, non può liberare il posteggio se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità;
  9. L'operatore concessionario di posteggio, in caso di danneggiamento di opere pubbliche e/o private, dovrà provvedere al ripristino ed all'eventuale risarcimento del danno;
  10. La merce deve essere esposta all'altezza minima dal suolo di cm. 80 , salvo che per i venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti i quali possono esporre a terra la merce posta in vendita;
  11. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio;
  12. E' vietata altresì la vendita effettuata con qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione di suoni;
  13. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi; la vendita con "battitore" può avvenire senza l'uso di amplificazione sonora;
  14. All'interno del mercato non può essere espletata la vendita itinerante;
  15. Nell'area di mercato e della fiera, se non svolte in aree di pregio e di arredo urbano, vi è l'obbligo per i venditori di tenere i propri veicoli a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato, salvo specifiche disposizioni per ogni singolo mercato o fiera dettate attraverso determina del competente Dirigente;
  16. I banchi di vendita, gli auto market od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati in modo da non creare pericolo ai passanti.
  17. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere per una misura inferiore ai metri 0,50 e l'altezza dal suolo deve essere superiore a metri 2,50; in tale spazio non deve essere appesa o esposta la merce e deve essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, di polizia e degli operatori;
  18. Qualora in taluni mercati o in alcune zone del mercato non si garantisca il regolare transito dei mezzi di soccorso, di polizia e degli operatori le tende di protezione del banco devono rimanere all'interno dello spazio assegnato e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere collocata ad un'altezza pari o superiore ai 2 metri;
  19. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente e l'utilizzo di bombole di gas liquido è consentito fatto salvo l'integrale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
  20. L'operatore titolare di attività di commercio su aree pubbliche si assume ogni responsabilità verso terzi derivante da leggi e doveri legate all'esercizio dell'attività; inoltre è responsabile per tutto ciò che concerne il possedere altre licenze, autorizzazioni o nulla osta eventualmente limitativi, previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, pena l'applicazione delle sanzioni di legge;
  21. Per una migliore funzionalità degli operatori e per i consumatori, è data la facoltà al competente servizio comunale, di disporre il temporaneo spostamento degli operatori quando:

- non siano presente più del 50 per cento dei titolari di concessione di posteggio;
- uno o più operatori, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, si trovino in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti;

#### **Art. 6 – Gestione mercati e fiere**

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51 % dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera od altri soggetti esterni da individuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento degli operatori;

#### **Art. 7 – Circolazione nelle aree di mercato e fiere**

1. Durante l'effettuazione delle vendite è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e/o soccorso;
2. I veicoli degli operatori per il commercio su aree pubbliche devono sostare all'interno del posteggio assegnato in alternativa, qualora venga concesso la possibilità di poter sostare nei parcheggi previsti dal Comune l'operatore dovrà versare il relativo costo della sosta, se previsto;
3. Qualora vi sia la necessità il Comune può mettere a disposizione in occasione di fiere e mercati parcheggi per espositori dietro pagamento dell'apposito servizio previsto nel competente regolamento;
4. Il divieto di cui al comma 1 si applica limitatamente all'orario prefissato per le vendite anche ai mezzi dei fornitori.

#### **Art. 8 – Determinazione degli orari**

1. Ai sensi della vigente disciplina l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco;
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita;
3. Le fiere, anche di nuova istituzione si possono svolgere in qualunque giorno della settimana;
4. Il Comune può istituire nuovi mercati, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa e sentite le Associazioni di Categoria;
5. Il Comune può stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

#### **Art. 9 – Festività**

1. E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, salvo deroghe in base alla cadenza annuale rispetto alla giornata di mercato;
2. Qualora il mercato ricada in giornate festive diverse da quelle indicate al comma 1 avrà regolare svolgimento.

#### **Art. 10 – Applicazioni disposizioni di carattere igienico – sanitario**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative, regolamentari ed ordinanze in materia, nonché al rispetto delle **Linee Guida in materia di igiene degli alimenti bevande requisiti strutturali delle attività approvate dall'Ente** .
2. Contestualmente alla presentazione delle pratiche di subentro, re intestazione o modifica dei dati societari deve essere presentata anche la relativa notifica sanitaria;
3. Contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata anche la relativa notifica sanitaria.

#### **Art. 11 – Gruppo di lavoro mercati e fiere**

1. E' previsto in ottica di trasparenza ed efficienza un gruppo di lavoro riguardante il commercio su aree pubbliche;
2. Il Gruppo di lavoro è composto dal Sindaco o suo delegato, dal Dirigente competente o suo delegato e dalle associazioni di categoria commerciali più rappresentative sul territorio, svolge funzioni di segretario un dipendente del servizio SUAP;

3. E' facoltà del Sindaco o suo delegato aprire il Gruppo di lavoro ad altre Associazioni di categoria più rappresentative a livello locale e regionale o Enti del terzo settore rappresentativi del territorio, se vi fosse la necessità rispetto al tema trattato;
4. Lo scopo della Commissione è quello di sviluppare strategie ed opportunità con il Comune per potenziare e migliorare l'offerta riguardante mercati e fiere.

#### **Art. 12 – Scambio consensuale di posteggio**

1. Nell'ambito dello stesso mercato è ammesso lo scambio consensuale di posteggi con concessione pluriennale previa richiesta scritta congiunta degli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico e di ogni altra norma relativa ai posteggi oggetto di scambio;
2. Nel caso di scambio di posteggio con concessione pluriennale viene rilasciata l'autorizzazione e la nuova concessione mantenendo invariate le rispettive anzianità dell'autorizzazione e di assegnazione dei posteggi;
3. Lo scambio di posteggio deve durare minimo due anni di mercato in tal caso occorre presentare comunicazione congiunta, agli uffici competenti, da parte degli operatori titolari di posteggio.

#### **Art. 13 – Ampliamento di posteggio**

1. Su richiesta degli operatori interessati può essere ampliata la superficie di vendita di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato;
2. Ogni nuovo posteggio ampliato od assegnato non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati;
3. Un titolare di concessione di posteggio, anche temporaneamente, non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui all'interno del mercato per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati;
4. Può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio fino ad un massimo di mq. 80 su richiesta dell'operatore che intendesse utilizzare auto market o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio assegnato sempreché sussistano condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi ed agli edifici e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
5. L'ampliamento autorizzato attraverso l'utilizzo di auto market o mezzi attrezzati è in essere fino al permanere delle condizioni concesse, qualora cambiassero le condizioni o il titolare del posteggio dovrà essere chiesto un nuovo ampliamento rispettando le indicazioni previste nel presente articolo;
6. Il titolare di posteggio qualora intendesse investire in strutture diverse e maggiori rispetto a quelle utilizzate dovrà in forma preventiva chiedere nulla osta al Comando Polizia Municipale;
7. L'ampliamento dei posteggi può essere concesso ad iniziativa del Comune a seguito di ampliamento dell'area di mercato oppure per soppressione di posteggi non assegnati in concessione decennale. In questo caso l'ampliamento verrà valutato di concerto con le Associazioni di categoria.
8. E' concesso l'ampliamento nel caso in cui due concessionari di posteggio intendano rilevare un posteggio contiguo ed attiguo al loro e dividerlo in parti uguali con restituzione al Comune di autorizzazione e concessione di posteggio acquisita e divisa.
9. E' data la possibilità di ampliare l'area in concessione a seguito di rilevazione del posteggio con contratto d'affitto o comodato d'uso. La durata dell'ampliamento è prevista all'interno del contratto salvo successivo acquisto del posteggio e restituzione al Comune di autorizzazione e concessione di posteggio acquisita ed eventualmente divisa;
10. Non possono essere cedute a nessun titolo parti del posteggio.

#### **Art. 14 – Spostamenti di posteggio per miglioria**

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori titolari di concessione di posteggio pluriennale nell'ambito dello stesso mercato o fiera all'interno dei quali sono presenti posteggi liberi;
2. La procedura di spostamento per miglioria si svolge previo avviso agli operatori; nell'avviso verranno indicati i posteggi liberi, le modalità, i termini di presentazione delle istanze e tutto quanto necessario per definire la procedura del caso;
3. Le istanze dovranno essere inviate attraverso **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente;
4. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo online del Comune, sul sito del Comune, 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il competente ufficio;

5. Qualora due o più operatori abbiano la stessa di anzianità rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità al Registro Imprese riferita al titolare di posteggio;
6. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
7. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
8. L'operatore titolato potrà scegliere il posteggio anche tra i posteggi resisi liberi in virtù delle migliorie attuate.

#### **Art. 15 – Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento**

1. Nel caso di trasferimento totale del mercato o della fiera in altra sede si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi assegnati in concessione pluriennale;
2. Qualora vi sia trasferimento parziale del mercato o della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte del mercato e i posteggi interessati siano inferiori al 30 per cento dei posteggi presenti all'interno del mercato o della fiera saranno convocati i soli operatori interessati al trasferimento o ridimensionamento.
3. I posteggi in caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera, spostamento o ridimensionamento siano superiori al 30 per cento, la Giunta Comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le modalità attraverso le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi interessati;
4. In questo caso l'operatore sarà convocato alla scelta del posteggio secondo l'ordine di graduatoria, stilata in base alla normativa regionale (vedi art. 2, lettera n del presente regolamento), nel rispetto del settore merceologico se previsto all'interno del mercato o fiera;
5. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo online del Comune, sul sito del Comune 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il competente ufficio;
6. Qualora due o più operatori abbiano la stessa di anzianità rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità al Registro Imprese riferita al titolare di posteggio;
7. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
8. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.

#### **Art. 16 – Modalità di assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi a seguito di scadenza della concessione o di posteggi di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti**

1. Il Comune di Bellaria Igea Marina di concerto con le Associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, in caso di necessità rivedono la dislocazione dei posteggi ed, eventualmente, anche il numero delle concessioni da rilasciare;
2. La durata delle concessioni è di dieci anni;
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
4. Entro il termine ultimo di comunicazione alla Regione Emilia Romagna del predetto elenco il Comune emana il Bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili, precisando nel bando il luogo, l'ampiezza del posteggio, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico nonché ogni altra informazione utile;
5. Gli operatori possono presentare domanda anche per posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune e va inviata al comune di Bellaria Igea Marina, in bollo, nei 30 giorni successivi alla avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale regionale. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo;
6. Per le istanze inviate per posta a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione e per le domande consegnate a mano il timbro di arrivo del protocollo del Comune;

7. Le istanze dovranno essere inviate attraverso **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente;
8. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito del Comune stesso;
9. L'assegnazione avviene nel caso di posteggi in mercati, fiere o posteggi isolati già esistenti :
  - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, come impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, ultimo nella successione dei posteggi:  
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
  - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, qualora il titolare della concessione scaduta partecipi al bando di selezione si attribuisce un punteggio = punti 40;
  - c) a parità di punteggio attribuito attraverso le lettere a) e b) del presente articolo l'ulteriore criterio applicabile è la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti e partecipazione alla formazione continua punti = 5;
  - d) a parità di punteggio attribuito attraverso le lettere a) + b) + c) del presente articolo l'ulteriore criterio applicabile è l'anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi punti = 5;
  - e) a parità di punteggio attribuito attraverso le lettere a) + b) + c) + d) del presente articolo l'ulteriore criterio applicabile è l'anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dall'autocertificazione punti = 5.
10. In ogni caso, al fine del rilascio della concessione e della relativa autorizzazione, l'azienda deve essere regolare con i versamenti contributivi che attestino la presenza del DURC o della regolarità contributiva;
11. La graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito internet del Comune per almeno 15 giorni e disponibile presso l'ufficio competente;
12. Qualora due o più operatori abbiano la stessa di anzianità rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità al Registro Imprese riferita al titolare di posteggio;
13. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
14. Le presenti modalità di assegnazione dei posteggi sono da considerarsi valide anche per le concessioni di posteggi dislocati in centri storici o aree aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale o presso edifici aventi tale valore.

#### **Art. 17 - Assegnazione di posteggi in concessione pluriennale nei mercati, fiere o posteggi isolati di nuova istituzione**

1. I posteggi che si intendono assegnare in concessione pluriennale verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
2. Entro il termine ultimo di comunicazione alla Regione Emilia Romagna del predetto elenco il Comune emana il Bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili, precisando nel bando il luogo, l'ampiezza del posteggio, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico nonché ogni altra informazione utile;
3. Gli operatori possono presentare domanda anche per posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune e va inviata al Comune di Bellaria Igea Marina, in bollo, nei 30 giorni successivi alla avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale regionale. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo;
4. Per le istanze inviate per posta a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione e per le domande consegnate a mano il timbro di arrivo del protocollo del Comune;
5. Le istanze dovranno essere inviate attraverso **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente;
6. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito del Comune stesso;
7. L'assegnazione avviene nel caso di posteggi in mercati, fiere o posteggi isolati :

- a) anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, come impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, ultimo nella successione dei posteggi:  
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
  - b) a parità di punteggio il numero delle presenze maturate sul mercato o sulla fiera per la quale si chiede l'assegnazione del posteggio in concessione pluriennale;
  - c) a parità di punteggio la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti e partecipazione alla formazione continua punti = 5;
  - d) a parità di punteggio attribuito attraverso le lettere a) + b) + c) del presente articolo l'ulteriore criterio applicabile è l'anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dall'autocertificazione punti = 5.
2. In ogni caso al fine del rilascio della concessione e della relativa autorizzazione l'azienda deve essere regolare con i versamenti contributivi che attestino la presenza del DURC o della regolarità contributiva;
  3. La graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito internet del Comune per almeno 15 giorni e disponibile presso l'ufficio competente;
  4. Qualora due o più operatori abbiano la stessa di anzianità rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale verrà adottato come criterio di preferenza l'anzianità al Registro Imprese riferita al titolare di posteggio;
  5. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.
  6. Tutte le presenze maturate, quanto concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione pluriennale vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.

#### **Art. 18 – Mercati e fiere a merceologia esclusiva**

1. Possono essere istituite attraverso apposita delibera di Consiglio Comunale mercati e fiere aventi merceologia esclusiva;
2. Per l'assegnazione temporanea dei posteggi nei mercati a merceologia esclusiva occorre che i soggetti abilitati presentino la comunicazione solo se in possesso dei requisiti merceologici stabiliti nella pertinente delibera di consiglio comunale, per la graduatoria vengono utilizzati i criteri previsti dall'art. 23 del presente regolamento;
3. Qualora dovesse essere approvato un regolamento di funzionamento del mercato o della fiera è data facoltà al Dirigente competente di implementare quanto necessario con apposita determina sentita la Giunta Comunale e del Gruppo di lavoro previsto all'art.11 del presente regolamento;
4. Nel caso in cui un mercato o una fiera a merceologia esclusiva dovesse essere ulteriormente specializzata rispetto a quanto disciplinato nell'allegato B) del presente regolamento la modifica verrà approvata con determina del Dirigente competente, sentita la Giunta Comunale e il Gruppo di lavoro previsto all'art. 11;
5. All'interno di mercati o fiere a merceologia esclusiva possono essere previsti posteggi dati in temporanea concessione a hobbisti ed a operatori dell'ingegno creativo nonché ad artigiani;
6. Per gli operatori previsti al comma 5 del presente articolo i posteggi verranno individuati attraverso determina del dirigente competente e saranno assegnati in base:
  - la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti e partecipazione alla formazione continua;
  - maggiore anzianità di presenza sul mercato o fiera a merceologia straordinaria;
  - data di presentazione della domanda.
7. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D. Lgs. 59 del 2010 per svolgere l'attività descritta nella legge regionale devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità previste dalla normativa partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi e dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza del soggetto che lo richiede;

8. In caso di perdita per l'hobbista dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 il Comune provvederà a revocare il tesserino;
9. Il tesserino è rilasciato dietro apposita richiesta, con allegato il versamento di Euro 100,00, per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi;
10. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti a controllo.
11. La vidimazione del tesserino è a carico dell'operatore che lo richiede e sul nostro territorio potranno consegnarlo per la competente vidimazione (timbro e data) al Comando Polizia Municipale che si accerterà della persona e provvederà a timbrare nello spazio previsto. L'hobbista dovrà consegnare l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre ed esporre, con il prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui li ha acquisiti.
12. Qualora la manifestazione sia organizzata da un terzo soggetto l'attività di vidimazione (timbro e firma) spetta all'operatore che dovrà recarsi al Comando Polizia Municipale con le modalità previste al comma precedente.
13. Qualora il tesserino venga smarrito, deteriorato o rubato dovrà essere fatta apposita denuncia e poi richiesto il rilascio di un nuovo tesserino con le modalità previste al comma 8 del presente articolo e non potranno essere rilasciati ulteriori tesserini;
14. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a Euro 250,00;
15. La merce esibita dagli hobbisti non può essere superiore a Euro 1000,00;
16. Agli hobbisti si applicano le disposizioni dei prezzi previste nell'art. 14 del D. Lgs. 114/98 e le relative sanzioni;
17. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dalla legge regionale o in possesso del tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 114/98 e relative sanzioni.

## **Capo II PRODUTTORI AGRICOLI**

### **Art. 19 – Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2 per cento nei mercati e il 4 per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale;
2. I posteggi vengono riservati con apposita determina del Dirigente competente nell'ambito del mercato o fiera;
3. Per tutto quanto non scritto in questo capo si rimanda alle norme del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

### **Art. 20 – Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale**

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 12/99 e successive modifiche ed integrazioni;
2. L'anzianità di attività dell'agricoltore si desume dall'iscrizione dello stesso al Registro Imprese;
3. Il bando in questo caso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet del Comune;
4. All'interno del bando saranno indicati i modi e i tempi per inoltrare la domanda per l'assegnazione dei posteggi;
5. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - pluriennale con validità estesa all'intero periodo di svolgimento del mercato;
  - pluriennale con validità limitata ad una parte del periodo di svolgimento del mercato.
6. La durata della concessione è equiparata alla durata delle concessioni del commercio su aree pubbliche;
7. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio nello stesso mercato e le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito;
8. I produttori agricoli che intendono partecipare al mercato debbono comprovare la qualità di agricoltore in relazione alle normative vigenti;

9. I produttori agricoli che intendono svolgere l'attività in occasione di sagre e fiere non è richiesta la comunicazione prevista all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001;
10. I produttori agricoli possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, pena la decadenza della concessione di posteggio;
11. l'operatore sarà convocato alla scelta del posteggio secondo l'ordine di graduatoria, stilata in base alla normativa regionale (vedi art. 2, lettera n del presente regolamento), nel rispetto del settore merceologico se previsto all'interno del mercato o fiera;
12. la graduatoria verrà pubblicata sull'Albo online del Comune, sul sito del Comune, 15 giorni prima della data di convocazione per la scelta del posteggio e potrà essere visionata presso il competente ufficio;
13. Qualora due o più operatori abbiano lo stesso numero di presenze sul mercato verranno utilizzati i seguenti criteri:
  - anzianità di attività documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
  - vendita di prodotti biologici, i.g.p., d.o.c. e d.o.p. esibendo le relative certificazioni;
  - vendita di prodotti a km 0;
14. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
15. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente.

#### **Art. 21 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi**

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente nei mercati e temporaneamente nelle fiere per tutta la durata della singola edizione sulla base di una graduatoria dei produttori agricoli formata in base alle presenze maturate sul mercato o sulla fiera e all'anzianità dell'operatore desunta dall'iscrizione al Registro Imprese (art. 2, comma 4 L.R. 12/99 successive modifiche ed integrazioni);
2. La graduatoria degli spuntisti dovrà essere predisposta entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito internet e sull'Albo on line del Comune;
3. La graduatoria degli spuntisti aggiornata con le nuove imprese dovrà essere predisposta entro il 30 settembre di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito internet e sull'Albo on line del Comune;

#### **Art. 22 – Mercati/fiere a merceologia esclusiva**

1. Il Comune può istituire mercati o fiere aventi come merceologia esclusiva i prodotti agricoli e prodotti agricoli bio.
2. La dislocazione dei posteggi, la grandezza, le caratteristiche dei prodotti posti in vendita e la giornata dovranno essere stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale;
3. Per la parte non rientrante al precedente punto verrà preso in considerazione quanto previsto nel presente regolamento;
4. Qualora il mercato dedicato ai produttori agricoli ricada nelle giornate festive richiamate all'art. 9 del presente regolamento verrà determinata una giornata diversa di svolgimento sentiti l'organo esecutivo comunale e le relative associazioni degli operatori per il commercio su area pubblica
5. Qualora dovesse essere approvato un regolamento di funzionamento del mercato o della fiera è data facoltà al Dirigente competente di implementare quanto necessario con apposita determina sentite la Giunta Comunale e le associazioni di categoria presenti sul territorio.

### **Capo III DISCIPLINA PECULIARE DEI MERCATI**

#### **Art. 23 – Gestione dei posteggi temporaneamente liberi**

1. Nel caso di maltempo o nel caso si ravvisasse la necessità, per cause indipendenti al normale svolgimento del mercato, il personale addetto alla gestione e al controllo dello stesso potrà,

- esclusivamente per quella giornata, riunire i posteggi vuoti del mercato dando priorità di slittamento ai titolari di concessione di posteggio e poi assegnando i rimanenti posteggi alla spunta;
2. I posteggi non assegnati in concessione pluriennale o temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Gli operatori dovranno presentare comunicazione di partecipazione alla spunta, attraverso gli opportuni canali telematici;
  3. La graduatoria degli spuntisti dovrà essere predisposta entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito internet e sull'Albo on line del Comune;
  4. Qualora entro 30 giorni dall'apposita richiesta di conformazione non vengano prodotte le integrazioni richieste le comunicazioni per partecipare alla spunta dei mercati verranno archiviate.
  5. La graduatoria degli spuntisti aggiornata dovrà essere aggiornata almeno due volte all'anno per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato e pubblicata successivamente sul sito internet e sull'Albo online del Comune;
  6. L'assegnazione temporanea del posteggio avviene in base ai seguenti criteri:
    - a) maggior numero di presenze del soggetto titolato che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Viene riconosciuta come presenza l'effettiva partecipazione alla manifestazione anche se in origine era fiera straordinaria;
    - b) anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:
      - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
      - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
      - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
    - c) a parità di punteggio l'anzianità dell'attività di azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione;
  7. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
  8. L'operatore già titolare di concessione di posteggio pluriennale nell'ambito dello stesso mercato non può concorrere all'assegnazione dei posteggi liberi;
  9. La procedura di assegnazione ha inizio decorsa 1 ora dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite;
  10. Non è ammessa la partecipazione alla spunta delle persone non presenti nella graduatoria;
  11. La mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente comprovati;
  12. Con provvedimento dirigenziale potranno essere individuati posteggi che, per ragioni di accessibilità e sicurezza, non saranno assegnati agli "spuntisti" anche se non occupati;
  13. I posteggi rimasti liberi o soppressi non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori presenti alla giornata di mercato;
  14. Tutte le presenze maturate, quando concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione pluriennale vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.

#### **Art. 24 – Gestione delle assenze**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora di inizio della vendita non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti;
2. Non viene considerata assenza:
  - in caso di eventi atmosferici purchè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il trenta per cento degli operatori concessionari;
  - mercati cadenti in un giorno festivo, fatta eccezione per quelli che si svolgono la domenica;
  - mercato straordinario che venga trasferito in altra giornata per motivi diversi.
3. Non viene considerata l'assenza per malattia o gravidanza e la relativa certificazione medica, contenente l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo, deve essere inoltrata al competente servizio entro trenta giorni dalla giornata di mercato in cui è risultato assente;
4. Viene considerato assente chi abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche;
5. Qualora l'operatore titolare di concessione di posteggio non ottemperi al versamento delle dovute entrate tributarie e non tributarie comunali a seguito di apposita sospensione viene considerato assente a tutti gli effetti finché non regolarizza la posizione;
6. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante;
7. Qualora un operatore sia titolare di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato non può giustificare le assenze solo per un posteggio;

8. Non sono considerate assenze ai fini della revoca dell'autorizzazione le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione per mancata presentazione della documentazione prevista dalla legge regionale in materia di regolarità contributiva.

#### **Art. 25 - Gestione delle presenze**

1. L'operatore viene considerato presente qualora partecipi all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi prescindendo dall'effettiva partecipazione al mercato in caso di esaurita assegnazione dei posteggi vacanti;
2. L'operatore risultato temporaneamente assegnatario di posteggio, qualora non accetti lo stesso o vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria delle presenze;
3. Ai fini della validità della partecipazione al mercato è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, di dipendente o collaboratore, purché munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

### **Capo IV DISCIPLINA PECULIARE DELLE FIERE**

#### **Art. 26 – Assegnazione con concessione temporanea dei posteggi liberi**

1. Per partecipare alla fiera, gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nei tempi previsti dalla vigente normativa, invieranno:
  - a) la pratica attraverso **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente;  
In capo al servizio spetta il controllo della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e la verifica della regolarità contributiva così come prevede la normativa;
2. L'assegnazione temporanea del posteggio per gli operatori del commercio su aree pubbliche avviene in base ai seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze del soggetto titolato che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
  - b) anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
  - c) a parità di punteggio l'anzianità dell'attività di azienda documentata da su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dall'autocertificazione;
3. All'interno della fiera possono essere previsti posteggi dati in concessione temporanea ad hobbisti ed a operatori dell'ingegno creativo nonché ad artigiani che abbiano trasmesso la relativa richiesta.
4. La graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito internet del Comune per almeno 15 giorni e disponibile presso l'ufficio competente;
5. Gli operatori richiedenti sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio fra quelli disponibili e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo;
6. Nel caso in cui l'operatore si presenti in ritardo rispetto la chiamata per la scelta di posteggio l'ufficio potrà procedere con l'assegnazione e l'operatore ritardatario sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
7. L'operatore che non possa partecipare alla riunione per la scelta e l'assegnazione del posteggio dovrà farsi rappresentare da persona munita di delega scritta accompagnata da documento di riconoscimento, qualora questo non avvenga sceglierà al termine di tutti gli operatori presentatisi regolarmente;
8. La concessione ha validità per il tempo di durata della manifestazione legata all'anno in cui si chiede la partecipazione;
9. Per gli operatori previsti al comma 2 del presente articolo i posteggi verranno individuati attraverso determina del dirigente competente e saranno assegnati in base:
  - la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti e partecipazione alla formazione continua;
  - maggiore anzianità di presenza sul mercato o fiera a merceologia straordinaria;

- data di presentazione della domanda.
10. Gli hobbisti sono regolati dalla legge regionale competente in materia e dal comma 7 e ss. dell'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 27 - Assegnazione temporanea dei posteggi liberi nelle fiere**

1. Gli operatori che non occupino i posteggi assegnati in concessione pluriennale o assegnati temporaneamente entro l'inizio della Fiera sono assegnati per il periodo della manifestazione ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche se hanno presentato la richiesta attraverso **Sistema Informatico degli Sportelli Unici** o in attesa attraverso il portale telematico identificato dall'Ente almeno 30 giorni prima dell'evento;
2. Qualora entro 30 giorni, dall'apposita richiesta di conformazione, non vengano prodotte le integrazioni richieste le domande per partecipare alle fiere verranno archiviate.
3. L'assegnazione temporanea del posteggio avviene in base ai seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze del soggetto titolato che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
  - b) anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
  - c) a parità di punteggio l'anzianità dell'attività di azienda documentata da su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dall'autocertificazione;

#### **Art. 28 – Fiere straordinarie**

1. Una fiera straordinaria può essere istituita direttamente dal Comune oppure a seguito di proposta pervenuta almeno almeno 120 giorni prima dell'evento da parte di un soggetto esterno;
2. La fiera dovrà essere regolamentata con apposita deliberazione comunale e dovrà poi essere comunicata 90 giorni prima alla Regione così come previsto dal punto 1, lettera f) della delibera di giunta regionale n. 485/2013;
3. Per partecipare alla manifestazione occorre inviare comunicazione così come previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento;
4. Qualora la fiera straordinaria venga trasformata in mercato le presenze effettivamente maturate saranno criterio di priorità nella scelta del posteggio temporaneamente libero.

#### **Art. 29 – Presenze ed assenze alle fiere ed alle fiere straordinarie**

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere o fiere straordinarie si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio in concessione pluriennale o per la durata della manifestazione che non provveda ad occuparlo entro 30 minuti dall'orario prefissato alla vendita o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente;
3. La mancata presenza per 3 (tre) edizioni consecutive di una fiera comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi periodo di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare sempreché l'operatore entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento della fiera in cui è risultato assente presenti al Comune idonea giustificazione validamente provata;
4. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro e il relativo periodo;
5. Qualora un operatore sia titolare di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato non può giustificare le assenze solo per un posteggio;
6. L'assenza non sarà considerata e riportata nel registro delle presenze in caso di eventi atmosferici purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli operatori assegnatari di posteggio;

#### **Art. 30 – Revoca della concessione pluriennale**

1. La concessione pluriennale per l'occupazione del posteggio è revocata alla seconda assenza nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, se non opportunamente giustificate;
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo.

#### **Art. 31 – Ambito di applicazione**

1. Per quanto non disciplinato nel presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati;
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alla generalità delle fiere.

## **Capo V EVENTI E MANIFESTAZIONI**

### **Art. 32 – Autorizzazione per la vendita durante le manifestazioni**

1. In occasione di particolari manifestazioni, da svolgersi su area pubblica o area demaniale, l'organizzazione potrà prevedere l'utilizzo di espositori e/o venditori di commercio su aree pubbliche (a titolo esemplificativo prodotti tipici agroalimentari, banchi mobili, gadget o merchandising) e/o produttori agricoli e/o operatori dell'ingegno e dovrà chiedere la competente concessione/autorizzazione agli uffici interessati;
2. La manifestazione sarà inserita all'interno del calendario eventi predisposto dal competente servizio o in alternativa l'evento dovrà ottenere il patrocinio dell'Ente per un limite massimo di ~~numero venti~~ trenta posteggi;
3. L'organizzazione è tenuta a comunicare al competente ufficio l'organico dei partecipanti con la specifica delle merceologie;
4. Potranno essere autorizzati eventi con prodotti tipici (alimentari e non alimentari) appartenenti a Regioni d'Italia o appartenenti a Stati della comunità europea o extracomunitari qualora la manifestazione rientri all'interno del calendario eventi predisposto dal competente servizio o in alternativa aver ottenuto il patrocinio dell'Ente.

## **Capo VI DEMANIO MARITTIMO**

### **Art. 33 – Esercizio dell'attività**

1. Nelle aree demaniali marittime l'esercizio del commercio è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
2. Le forme di vendita in tali aree devono essere connesse e legate alla natura di detta area;
3. Non può essere svolta attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio e il commercio ambulante autorizzato nella fascia di spiaggia non in concessione (battigia);
4. Per evitare formazione di assembramento e conservare l'interesse paesaggistico tutelato dalla normativa regionale è limitato, nell'ambito delle aree demaniali marittime, il commercio su aree pubbliche alle seguenti merceologie:
  - a. Gelati, bibite e dolci confezionati;
  - b. Biancheria per la persona, biancheria per la casa e pizzi;
2. Possono essere rilasciati i nulla osta anche a:
  - a. fotografi;
3. Per i titolari di commercio su aree pubbliche:
  - a) E' consentito l'utilizzo di un banco mobile nelle dimensioni massime stabilite all'art. 2 del presente regolamento ;
  - b) E' vietato l'uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere;
  - c) E' vietata la sosta nella stessa area per un lasso di tempo superiore a quello strettamente necessario a servire il consumatore ed in base a quanto previsto all'interno delle ordinanze balneari regionali e comunali;
4. Per i fotografi:
  - a) Ogni autorizzato potrà avvalersi di un operatore purché risulti essere alle sue dipendenze ovvero stipuli con lo stesso un contratto di collaborazione;
  - b) Le generalità complete dei collaboratori nonché ogni variazione dovranno essere preventivamente comunicate;

5. Restano fermi gli obblighi e divieti previsti dall'ordinanza balneare nonché dalle altre normative vigenti in materia;
6. Di demandare i provvedimenti conseguenti al Dirigente competente in materia.

#### **Art. 34 – Nulla osta autorizzabili**

1. Possono essere autorizzati i seguenti nulla osta:
  - a. n. 1 nulla osta per gelati, bibite e dolci confezionati;
  - b. n. 4 nulla osta per biancheria per la persona, biancheria per la casa e pizzi;
  - c. n. 5 nulla osta per l'attività fotografica ambulante;

#### **Art. 35 – Modalità di rilascio dei nulla osta**

1. Coloro i quali intendono ottenere il predetto nulla osta devono presentare domanda attraverso i canali telematici entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno;
2. Qualora la domanda presentata non sia completa si provvederà a richiedere i documenti mancanti; laddove, l'operatore non presenti tutti i documenti o autocertificazioni mancanti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione la pratica sarà archiviata;
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato al pagamento delle sanzioni elevate per l'esercizio irregolare dell'attività sull'arenile;
5. Qualora il numero delle domande complete superi la disponibilità dei nulla osta rilasciabili, viene formulata una graduatoria delle domande arrivate nei termini e regolarmente integrate sulla scorta dei seguenti criteri in ordine di priorità:
  - a) avere ottenuto il nulla osta l'anno precedente;
  - b) maggiore anzianità di azienda documentata per gli operatori del commercio su aree pubbliche dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, per gli altri operatori l'iscrizione al registro delle imprese;
  - c) anzianità di impresa desumibile dal registro imprese riferita al commercio su aree pubbliche:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
6. La graduatoria formulata verrà affissa all'albo pretorio del Comune prima dell'inizio della stagione balneare.

#### **Art. 36 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica l'ordinanza balneare, il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonché il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, ed ogni altra normativa vigente in materia.

## **Capo VII DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 37 – Esercizio dell'attività**

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
  - a) ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 114/98;
  - b) ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, in qualunque regione italiana.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d. Lgs. n. 114 del 1998;
3. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
  - a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
4. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci esitate su banchi od altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente poste a contatto con il terreno, configura l'esercizio di un'attività di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/98;
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

#### **Art. 38 – Limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge Regionale 12/99, l'attività può essere svolta in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune.
2. Le aree interdette sono:
  - a) la zona a mare della Via Ravenna dal 1/5 al 30/9;
  - b) nell'area adibita a mercati e fiere;
  - c) per tutto l'anno è vietato il commercio itinerante, fatta eccezione per le occasioni previste con delibera di Consiglio Comunale, nelle aree oggetto di arredo urbano;
2. Qualora si ravvisasse la necessità è sempre disposto il sequestro ai fini della confisca della merce posta in vendita.

#### **Art. 39 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto al presente capo si applica l'ordinanza balneare, il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonché il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, ed ogni altro regolamento e normativa vigente in materia;

### **Capo VIII**

#### **POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 40 – Esercizio dell'attività**

1. I posteggi isolati sono individuati con la stessa delibera di Consiglio Comunale con cui si individuano le aree pubbliche da adibire al commercio nel Comune, previa acquisizione dei pareri;
2. I posteggi isolati possono essere suddivisi in annuali e stagionali, la periodicità è stabilita nella delibera che individua il posteggio isolato e le relative merceologie;

3. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività può avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita, sentito il parere dell'Ausl per i requisiti igienico sanitari relativamente per il settore merceologico alimentare;
4. Le caratteristiche della struttura per l'esercizio nei posteggi isolati possono essere determinate anche con regolamenti urbanistici oppure sentito l'organo esecutivo comunale;
5. La dislocazione del posteggio verrà condivisa con il Comando di Polizia Municipale e verrà approvata con determina del Dirigente competente;
6. Qualora si ravvisasse la possibilità, sentiti i dovuti parere, la struttura potrà essere lasciata montata per tutto il periodo indicato nella concessione;
7. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative e regolamentari sul commercio su aree pubbliche.

## **Capo IX**

### **COMMERCIO ALL'INGROSSO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 41 – Esercizio dell'attività**

1. La delibera di Consiglio Comunale che individua le aree adibite all'esercizio del commercio su aree pubbliche dovrà individuare anche l'area in cui potrà esercitarsi l'attività di commercio all'ingrosso;
2. La gestione, unitamente alla concessione dell'area come sopra individuata, potrà essere affidata a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei concessionari, sulla base di norme di gestione interne di cui il gestore dovrà autonomamente dotarsi.

## **Capo X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 – Cura e decoro nell'attività**

1. Ogni ramo di attività disciplinata nei capi all'interno del presente regolamento deve essere gestita rispettando il binomio cura e decoro. I termini di cura e decoro devono connotare e qualificare positivamente il prodotto posto in vendita, il banco e l'azienda.
- 2.
3. Per cura e decoro si intende:
  - a) Ordine sul banco di mercato o nella postazione di lavoro;
  - b) Pulizia dello spazio assegnato e i contenitori vuoti devono essere posizionati sotto al banco di vendita o in un luogo all'interno delle misure assegnate e non devono assolutamente creare ostacolo alle persone che accedono all'attività;
  - c) rientra tutto quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento;
3. Qualsiasi altro aspetto si demanda al vigente regolamento di Polizia Urbana e al vigente regolamento di valorizzazione del commercio.

#### **Art. 43 - Diffida amministrativa**

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e all'interno della normative che disciplinano la materia è applicabile la diffida amministrativa, all'interno della quale verrà dato il tempo necessario all'esercente di regolarizzare la posizione;

La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti previsti all'interno della normativa regionale di riferimento, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida;

Qualora l'importo sia superiore nel massimo ai cinquemila euro la violazione è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il relativo verbale di accertamento;

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

#### Art. 44 – Sanzioni

2. Le seguenti violazioni, qualora non costituiscano violazione di leggi o altri regolamenti, sono punite con le sanzioni amministrative di seguito indicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 3 e 4 della Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6:

<b>Tipologia violazione</b>	<b>Sanzione amministrativa minima</b>	<b>Sanzione amministrativa massima</b>
Aver occupato una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;	Euro 150,00	Euro 1.000,00
Aver utilizzato tende di protezione al banco vendita porgenti sul fronte delle corsie di passaggio ed aver appeso od esposto la merce in vendita oltre lo spazio perimetrale in modo tale da non consentire il transito dei mezzi di polizia e di soccorso;	Euro 150,00	Euro 1.000,00
Aver occupato spazi comuni o riservati al transito;	Euro 100,00	Euro 500,00
Aver tenuto il proprio veicolo al di fuori del perimetro del posteggio assegnato;	Euro 100,00	Euro 500,00
Aver tenuto un comportamento offensivo per i clienti, per gli operatori o per gli addetti alla gestione dei servizi di mercato e disturbare con urla e schiamazzi la quiete pubblica;	Euro 100,00	Euro 500,00
Non aver rispettato quanto previsto sulle norme di cura, decoro dell'attività e sistemazione degli ingombri e/o rifiuti a termine delle giornate di svolgimento dell'attività;	Euro 200,00	Euro 500,00
Per avere utilizzato generatori di corrente e/o di bombole di gas liquido, senza l'integrale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzioni incendi	Euro 300,00	Euro 2.000,00

richiamate all'art. 5 comma 19;		
Per aver ceduto parzialmente il posteggio;	Euro 100,00	Euro 500,00
Per aver danneggiato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita, la sede stradale o gli elementi di arredo urbano o del verde pubblico;	Euro 1.000,00	Euro 6.000,00
Violazioni regolamentari diverse dalle precedenti, per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia.	Euro 25,00	Euro 500,00

3. In caso di violazioni di particolare gravità o recidive, il soggetto è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e il dirigente del settore competente dispone sempre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore ai venti giorni;
4. Per particolare gravità si intende:
  - a) comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi del mercato;
  - b) l'abusiva estensione, per oltre un sesto, della superficie autorizzata alla vendita.
5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione alle norme contenute nelle leggi o nel presente regolamento per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Si applica l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 114/98 per casi in esso stabiliti;
7. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Ai sensi della vigente normativa, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento si provvederà attraverso esecuzione coattiva del provvedimento e con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

#### **Art. 45 – Revoca**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - c) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga da parte del Comune per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
  - d) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali ed ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato o fiera nei mercati o fiere di più breve durata, salvo casi di assenza per malattia (ricompreso l'infortunio) o in caso di assistenza per disabilità in situazione di gravità o per gravidanza (ricompreso il periodo per i

quali è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per entrambi i genitori o la malattia del figlio fino agli otto anni di età) o servizio militare;

e) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Comune per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore, deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o in subordine, in altra area individuata dal Comune, sentite le Associazioni di categoria;
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del competente settore comunale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato attraverso pec.

#### **Art. 46 – Documento Unico di Regolarità Contributiva**

1. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e/o INAIL entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e/o INAIL;
4. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
5. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva INPS e/o INAIL;
6. Si applica la normativa regionale vigente in materia per tutto quanto non espressamente indicato.

#### **Art. 47 – Entrata in vigore e abrogazioni**

Il presente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, entra in vigore dal 02 Gennaio 2026 e vengono contestualmente abrogati l'allegato a) e l'allegato b) approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 08/04/2014.